



STATUTO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituito nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato «L'Albero del Noi-APS», da ora in avanti denominato "Associazione", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Se il presente statuto non dispone diversamente, l'Assemblea delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto o per la disciplina di aspetti organizzativi particolari.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale previste dal D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'Associazione persegue finalità educative, culturali e di promozione della cittadinanza attiva e responsabile.

L'Associazione è nata per creare un luogo (fisico, emotivo, mentale) in cui far crescere relazioni personali significative e praticare insieme il pensiero critico e l'immaginazione politica per resistere all'aggressione che la nostra umanità sta subendo da parte della cultura egemone basata su individualismo, materialismo e razionalismo.

L'Associazione si propone di:

- coltivare una socialità fatta di fiducia, generosità, cooperazione, reciprocità, dono.
- restituire efficacia e centralità alla democrazia e ai suoi ideali fondanti (uguale dignità, libertà, equità, solidarietà);
- promuovere un uso appropriato e non alienante delle tecnologie dell'informazione e dei prodotti dell'industria culturale;

- favorire la transizione dalla società della crescita e della mercificazione illimitata alla società della sostenibilità e della convivialità, attraverso trasformazioni dei desideri, dei bisogni, della cultura materiale, che portino ad aumentare la ricchezza costituita dai rapporti sociali e dai valori d'uso autonomamente e liberamente generati;
- promuovere gli stili di vita e i cambiamenti culturali, politici, sociali ed economici, che queste finalità richiedono.

Art.4 - Attività

L'Associazione realizza le proprie finalità attraverso le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- corsi di formazione e cicli di incontri su temi specifici;
- convegni, mostre, seminari;
- produzione, raccolta, diffusione di materiale di documentazione ed informazione con ogni mezzo;
- organizzazione e animazione di gruppi di associati e di volontari con obiettivi specifici;
- realizzazione di iniziative di pressione popolare con obiettivi specifici;
- sostegno a mobilitazioni e a campagne di pressione popolare promosse da altri soggetti;
- edizione di stampe periodiche e non.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa.

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Previa specifiche comunicazioni può somministrare alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni temporanee ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Dlgs. 117/2017.

In generale l'Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 5 - Collaborazioni e reti associative

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre:

- aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
- collaborare con altre realtà associative, considerando il confronto e il lavoro di rete elementi importanti nel perseguimento delle proprie finalità.
- collaborare con enti pubblici o privati di ogni tipo.

Art. 6 - Soci

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che, condividendone le finalità definite nel presente Statuto e nei documenti adottati dagli organi sociali, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.8. Non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- e) concorrere ad elaborare ed approvare il programma di attività;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- g) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere, per conto dell'Associazione, i compiti concordati e liberamente assunti, in modo personale, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dopo 15 giorni dalla sua ricezione da parte del Consiglio Direttivo.

Possono essere esclusi dall'Associazione i soci che: danneggino moralmente o materialmente l'Associazione; costituiscano con i propri comportamenti ostacolo al buon andamento dell'Associazione; non osservino il presente Statuto; non osservino regolamenti e deliberazioni degli organi sociali.

In caso di esclusione la delibera dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Contro il provvedimento, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo deve essere comunque ratificata da parte della prima Assemblea utile.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 - Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. E' consentita l'espressione del voto mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, inviata a tutti i soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata contestualmente mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) discute e approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- f) ratifica l'esclusione degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo e delibera sull'eventuale ricorso del socio escluso;
- g) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda per l'elezione delle cariche sociali e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e redatto dal segretario dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o di decisioni riguardanti le persone. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a

fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- b) dà attuazione a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- d) formula i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- e) predispone e presenta all'Assemblea annuale: la relazione sulle attività dell'Associazione, il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale, tutti gli elementi utili ai soci per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- f) conferisce procure generali e speciali;
- g) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- h) fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- i) delibera il proprio regolamento interno;
- j) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli altri organi sociali;
- k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci come da art.6;
- m) delibera in ordine alla decadenza dei soci come da art.8.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita non si procede alla surroga fino all'Assemblea successiva. Solo nel caso restino in carica meno di tre consiglieri sono indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dei nuovi organi associativi elettivi non oltre sei mesi dalla scadenza degli stessi.

Art. 13 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, collabora con l'Associazione e svolge attraverso di essa attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 14 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 15 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 19 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa domanda rivolta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a metterli a disposizione entro 10 giorni.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.10. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

L'Albero del Noi

Associazione di promozione sociale

Sede legale: Via Mincio 45 – 52100 Arezzo

Posta elettronica: info@alberodelnoi.it

Sito web: www.alberodelnoi.it